

Nuova procedura per ottenere il riconoscimento comunitario di indennità a determinate malattie (SEV e NEI)

Uno Stato membro dell'Unione Europea può richiedere alla Commissione, il riconoscimento dello status di indennità per una o più malattie elencate nel gruppo C del Reg. di esecuzione (UE) 2018/1882 per tutto il suo territorio o per una o più zone o compartimenti.

la Setticemia emorragica virale e la Necrosi ematopoietica infettiva rientrano nel gruppo di malattie per le quali è possibile richiedere il riconoscimento di indennità.

La domanda può essere fatta nelle seguenti casistiche:

- nessuna delle specie sensibili per la malattia oggetto della domanda è presente nel territorio interessato;
- l'agente patogeno è notoriamente non in grado di sopravvivere nel territorio oggetto della domanda;
- lo status di indenne è stato dimostrato tramite un programma di eradicazione;
- il compartimento introduce solo animali provenienti da stabilimenti dichiarati indenni ed è indipendente dallo stato sanitario delle acque circostanti.

Gli Stati membri devono presentare un vero e proprio dossier preparato dallo stabilimento che ne fa richiesta di concerto con la ASL territorialmente competente.

In ogni dossier deve essere presente un file con tutte le informazioni principali che dovranno essere inserite in un modulo a sezioni riportante le informazioni prestabilite dalla Commissione Europea in accordo all'articolo 11 del Reg. di esecuzione (UE) 2020/2002.

A tale riguardo dovrà essere utilizzato il file "**allegato 1 modello dichiarazione di indennità inglese/italiano**", che dovrà essere compilato in **lingua inglese** eliminando prima dell'invio le diciture in Italiano).

Al dossier dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria per comprovare quanto dichiarato (informazioni sull'azienda stessa come planimetrie mappe e fotografie, registri sulle partite di pesce introdotte, esiti dei controlli di laboratorio effettuati).

Il dossier dovrà essere presentato al termine del programma di eradicazione e solo se l'esito dei controlli previsti avrà dato esito favorevole.

Le norme comunitarie prevedono anche che il programma di eradicazione venga presentato prima del suo inizio. In questo caso dovrà essere utilizzato il modulo di cui all' **allegato 2 Modello per la presentazione di un programma di eradicazione inglese/italiano** anch'esso da compilare esclusivamente in lingua inglese.

Per le zone o compartimenti che richiedono il riconoscimento e che coprono meno del 75% del territorio di uno Stato Membro viene seguita la procedura prevista all'Art.83 del Regolamento Delegato (UE) 2020/689, come modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2021/881. Tale procedura prevede che i dossier di eradicazione iniziale e finale vengano pubblicati sul sito del Ministero della salute per un periodo di 60 giorni per consentire agli Stati membri e alla Commissione di richiedere eventuali chiarimenti. Nel caso ciò avvenga il dossier dovrà rimanere sul sito per altri 60 giorni dal momento della richiesta. Al contrario se non vi sono richieste il programma (iniziale o finale) verrà considerato approvato al termine dei previsti 60 giorni.

Il programma di eradicazione (sia iniziale che finale) dovrà essere trasmesso dalla ASL competente al Ministero della Salute - Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari -ufficio 3, sia in posta elettronica che in PEC. Il Ministero provvederà non solo a pubblicare il dossier sul sito istituzionale ma informerà contemporaneamente la Commissione Europea DG SANTE e agli altri Stati Membri.

A titolo esemplificativo si forniscono due esempi di modelli già compilati (**file per comparto dipendente ed indipendente**) per facilitare la compilazione degli allegati 1 e 2.